



ORIGINALE

COMUNE DI ORRIA
(Provincia di Salerno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13
Data: 03.09.2020

OGGETTO: "Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza con il sistema di telecamere mobili-Approvazione."

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **TRE** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore 19,00 con la continuazione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato in seduta **ORDINARIA**- con appositi avvisi (prot. 2763 del 26/08/2020), si è riunito, in **SECONDA** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle seguenti persone risultanti ad appello nominale:

		Presenti
1	Mauro INVERSO - Sindaco	SI
2	Anna APOLITO - Vicesindaco/Presidente	SI
3	Marianna CIRILLO	SI
4	Fulvio DI MATTEO	NO
5	Carmelo INFANTE	SI
6	Geremia INVERSO	SI
7	Leone Achille INVERSO	NO
8	Enzo CAPORALE	SI
9	Manlio DE FEO	SI
10	Giovanni Mario MAIO	SI
11	Dario MASTROGIOVANNI	SI

Totale presenti: 09 ; Totale assenti: 02;

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa **Genny DI VITA**, autorizzato a scavalco con provvedimento n.Pr. **0239799** del **1.09.2020** della Prefettura di Napoli. il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificata la sussistenza del numero legale, il **Sindaco-Presidente ing. Mauro INVERSO** dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere e a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Premesso che questa Amministrazione intende procedere alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale, al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici e per la tutela dell'integrità delle persone e delle cose e la prevenzione degli atti criminosi;

Rilevato che l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto, ai sensi del nuovo "codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. n. 196/2003, deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;

Considerato che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal citato codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

Considerato altresì opportuno e necessario procedere all'adozione di un provvedimento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive per garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

Preso atto che:

- il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, pubblicato sulla GU n. 61 del 14/03/2018, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*", in vigore dal 29.03.2018, prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia.
- Il **Regolamento UE n. 2016/679** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, che troverà applicazione a partire dal 25 maggio 2018, ha varato il nuovo "*Pacchetto Europeo protezione dati*" che disciplina i nuovi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e che abroga la direttiva la Direttiva 95/46/Ce in materia di protezione dei dati personali/privacy, entrata in vigore l'8 maggio 1997.
- tale Regolamento assicura effettività e concretezza al diritto di protezione dei dati personali, riconosciuto ad ogni persona fisica dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal trattato sul funzionamento dell'UE;
- la **Direttiva (UE) 2016/680** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al **trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**, nonché alla **libera circolazione di tali dati**.
- il **decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38**, recante "*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla*

violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ha previsto, all'art. 6 comma 7, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della sicurezza urbana;

- il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri provvedimenti per dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- con il provvedimento di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010 - il Garante per la protezione dei dati personali ha ridisciplinato la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi sull'adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro utilizzo. Tale provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici composto di n. 9 articoli, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alle competenze per l'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, secondo il disposto degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

SI PROPONE DI

DELIBERARE

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il "Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale", che consta di n. 9 articoli, nel testo allegato (ALLEGATO A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Sindaco
(f.to Mauro INVERSO)

Il Sindaco-Presidente ing. Mauro Inverso, introduce e relaziona sul punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: **"Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza con il sistema di telecamere mobili-Approvazione."**, ponendo l'accento sull'utilità degli impianti quale deterrente all'abbandono dei rifiuti, controllo della viabilità e in ragione della disciplina delle sanzioni da comminare in caso di violazioni delle norme prescritte.

Il Sindaco-Presidente, in assenza di interventi, invita il Consiglio a votare la proposta nella sua formulazione originale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Considerato che nessuna richiesta di rettifica e/o impugnazione è, *medio tempore*, intervenuta;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/00;

Registrate le manifestazioni di voto: **n.09**

Presenti e votanti: **09;**

Favorevoli: **09;**

Astenuti: **0**

Contrari: **0**

E, dunque, con la maggioranza dei voti favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano

DELIBERA

DI **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto **"Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza con il sistema di telecamere mobili-Approvazione."**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la medesima votazione

DELIBERA

DI **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.


1/5 pag

Alligante A)



Comune di Orria (SA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DI TELECAMERE MOBILI



Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 03/09/2020

Art. 1 – OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di telecamere mobili di videosorveglianza e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.° 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 del 10 agosto 2018 recante “disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, e al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché alle norme e direttive che interverranno successivamente all'approvazione del presente.

Art. 2 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

1. Il Comune di ORRIA (SA), al fine di contrastare, scoraggiare e prevenire l'increscioso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti nel territorio Comunale, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzazione di telecamere mobili anche denominate “foto trappole”, collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (lungo le strade e nelle loro pertinenze, nonché nelle aree verdi).
2. Il sistema di videosorveglianza mediante l'uso di telecamere mobili ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di qualsiasi tipo di materiale, e di sostanze speciali e/o pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.
3. Il sistema di videosorveglianza mobile potrà inoltre essere usato a prevenzione e contrasto di atti vandalici, danneggiamenti al patrimonio pubblico e /o per motivi legati alla sicurezza pubblica in occasione di eventi o per monitorare aree sensibili del territorio comunale.
4. L'impianto potrà prevedere la visione diretta delle immagini rilevate dalle telecamere mobili di videosorveglianza tramite collegamento GSM ed inviate ad apparato in dotazione alla persona nominata dal Sindaco con apposito decreto come da art. 6 del seguente regolamento. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.
5. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui ai precedenti commi del presente articolo, ad eccezione delle fattispecie penali che possono emergere.
6. Le telecamere mobili di videosorveglianza anche denominate “foto trappole” sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani, animali mezzi di trasporto o altro mezzo e fornite di un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip o inviare ad apparato dedicato le immagini in diretta. Una volta che il movimento dell'uomo,

3

degli animali o dei veicoli viene rilevato, la telecamera digitale si attiverà e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate e/o invierà le immagini ad apparato collegato con tecnologia GSM. La telecamera mobile di videosorveglianza dovrà essere correttamente posizionata per l'utilizzo esclusivo della raccolta di immagini pertinenti e non eccedenti, per il perseguimento delle finalità di accertamento degli illeciti, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:

a) per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso l'Ente Comunale raccolti mediante riprese videoregistrate e/o fotografiche, che in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere mobili di videosorveglianza, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. La conservazione dei dati all'interno delle telecamere mobili di videosorveglianza sarà mantenuta per un tempo rientrante nei limiti previsti dall'art. 3.4 del “Provvedimento in materia di videosorveglianza -08/04/2010” del Garante per la protezione dei dati personali, comunque non superiore a giorni 7 in modo da garantire la conservazione degli stessi anche in relazione a festività e chiusure degli uffici e per peculiari esigenze tecniche organizzative derivanti dalle attività di Polizia Locale.

ART. 4 – MISURE DI SICUREZZA

1. In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali Regolamento europeo 679/2016 e D.lgs. 101/2018, i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

2. In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti informatici ed ai menù della telecamera mobile di videosorveglianza e che consistono in una password alfanumerica di accesso, la quale verrà modificata con frequenza trimestrale.

3. Saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

4. Inoltre, ad ulteriore protezione dei dati personali e sensibili, saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:


- le telecamere mobili di videosorveglianza saranno, se possibile, collocate all'interno di una custodia protettiva in acciaio per garantirne maggiormente l'integrità e dissuaderne il furto e/o posizionate ad una altezza tale, da impedirne l'accesso e il danneggiamento;

- le telecamere mobili di videosorveglianza potranno altresì essere posizionate all'interno di veicoli, appositamente dedicati;
- i dati sensibili registrati nelle schede SD delle telecamere mobili di videosorveglianza saranno crittografati, in modo da evitare la consultazione non autorizzata da parte di estranei;

ART. 5 – AREE DI INTERVENTO

1. Il sistema di videosorveglianza mediante l'uso di telecamere mobili ha per oggetto il controllo di tutte le zone del territorio comunale nelle quali si prevede l'illecito abbandono di rifiuti, per consentire al Corpo della Polizia Locale di intervenire ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 L. 689/1981.

2. Tali aree, identificate a titolo esemplificativo e non esaustivo, da un lato, in tutte le zone del territorio comunale dove sono presenti i contenitori pubblici di raccolta rifiuti e per gli indumenti, dall'altro, nelle zone individuate dall'Ufficio Tecnico ed ancora nelle aree ove risulta costante ed incontrollato l'abbandono di rifiuti, ed infine in tutte le zone che di volta in volta vengono interessate da abbandoni di rifiuti e scelte quali punti sensibili, sulle quali sarà posizionata, secondo la necessità la telecamera mobile di videosorveglianza, in base alle singole esigenze allo scopo di monitorare dette aree oggetto di scarichi abusivi ed individuare le persone e possibilmente le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti e/o si commettono illeciti che interessano la Sicurezza Pubblica, con l'obiettivo di sanzionare i trasgressori.



3. Il sistema potrà altresì essere utilizzato a prevenzione e contrasto di atti vandalici o danneggiamenti al patrimonio pubblico e /o per motivi legati alla sicurezza pubblica in occasione di eventi o per monitorare aree sensibili del territorio comunale.

ART. 6 – RESPONSABILI E INCARICATI

1. Ai sensi del presente articolo del Regolamento Comunale sulla videosorveglianza mediante l'uso di telecamere mobili, il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati è nominato dal Sindaco con apposito decreto.

ART. 7 – INFORMATIVA

1. L'attivazione del sistema di videosorveglianza mediante l'uso di telecamere mobili verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati

5

personali e sensibili con riferimento al D.Lgs. n.° 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento U.E. n.° 2016/679 e dalle disposizioni emanate dal Garante della Privacy in particolare, nella zona d'azione della fototrappola saranno posizionati, in modo chiaramente visibili, appositi cartelli informativi su cui è riportata la seguente dicitura: **“Area sottoposta a Videosorveglianza – registrazione effettuata dal Comune di Orria (SA) per fini di sicurezza urbana , prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio, controllo della viabilità” - Art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)”** .

ART. 8 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque interviene direttamente o indirettamente sugli apparati mobili di videosorveglianza con ritenuto dolo, che non sia il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati come da articolo 6, oscurandoli con qualsivoglia oggetto, spostandoli, deviandone la traiettoria di ripresa, e/o modificandone l'utilizzo è punito con una sanzione amministrativa.

2. Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, ed ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, e successive modificazioni.

3. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

4. Come previsto dall'articolo 6-bis della Legge 24 Luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale con apposita delibera potrà stabilire un importo diverso del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 16 della legge 24 Novembre 1981 n. 689.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE ED ACCESSIBILITÀ TOTALE

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione adottata dal consiglio comunale.

2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.

4. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”.

N. 13
Data: 03.09.2020

OGGETTO: "Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza con il sistema di telecamere mobili-Approvazione."

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Ing. Mauro INVERSO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Genny DI VITA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata Albo Pretorio on-line, dove vi resterà in visione per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, 09 SET 2020



IL RESPONSABILE della PUBBLICAZIONE
Dott. Massimo SICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **03/09/2020**

Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000,)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, **03.09.2020**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Genny DI VITA